Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 304 del 31 dicembre 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 31 dicembre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

LEGGE 10 dicembre 1948, n. **1469**.

Norme relative all'imposta di negoziazione.

LEGGE 29 dicembre 1948, n. **1470**.

Sospensione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile.

LEGGE 30 dicembre 1948, n. **1471**.

Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1948, n. 1469.

Norme relative all'imposta di negoziazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' sospesa fino al 1° gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relativo al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur essendo quotati non hanno riportato nell anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, i comitati direttivi degli agenti di cambio di cui al citato regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle Imposte dirette istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Resta ferma la facoltà di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173; essa può essere esercitata fino al giorno fissato per la discussione avanti le suddette Commissioni provinciali delle Imposte dirette.

Art. 2.

Il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle società con capitale sociale non inferiore a L. 250.000 di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, è elevato a L. 4.000.000, rimanendo facoltativa la valutazione prevista dal successivo art. 5, quando il capitale sociale è inferiore a L. 4.000.000.

La trasmissione dell'elenco delle società prescritta dal terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, deve essere eseguita dall'Ufficio del registro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la valutazione degli anni 1946 e 1947 agli effetti dell'imposta dovuta per gli anni 1947 e 1948 ed entro il 30 aprile 1949 per la valutazione dell'anno 1948 agli effetti dell'imposta dovuta per il 1949.

Il termine utile per la richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, per l'imposta relativa all'anno 1947, è fissato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326, essa ha valore di deliberazione del Comitato direttivo dagli agenti di cambio, salvo all'Amministrazione finanziaria e al contribuente la facoltà di ricorrere nel termine di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975.

E' confermato l'obbligo della presentazione della denunzia, entro il 31 maggio di ciascun anno, della situazione dei titoli di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1948, tale denunzia dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1470.

Sospensione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile è sospesa fino al 31 marzo 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 30 dicembre 1948, n. **1471.**

Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, prorogato con legge 29 settembre 1948, e le precedenti disposizioni in esso richiamate sono ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 1949, termine entro il quale sarà emanata la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

E' anche prorogata, fino al 30 aprile 1949, la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 163, che sospende l'efficacia della clausola del divieto di sublocazione.

Art. 2.

I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1949, nella misura fissa del trenta per cento per gli immobili adibiti ad uso di abitazione o di esercizio di attività professionali e artigiane, e del cinquanta per cento per gli immobili adibiti ad usi diversi da quelli predetti.

Sono esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari dei locali adibiti ad uso di abitazione, che alla data del 31 dicembre 1948 risultino assistiti dagli E.C.A. o iscritti negli elenchi dei disoccupati o siano pensionati dell'Istituto di previdenza sociale, sempre che nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.

Sono, altresì, esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari che risultino essere tubercolotici ricoverati o in attesa di ricovero, oppure dimessi dal sanatorio da un periodo non superiore ai due anni all'entrata in vigore della presente legge, purchè nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.

Gli aumenti di cui al primo comma sono computati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

Art. 3.

Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e i limiti dei canoni di sublocazione previsti dall'art. 16 del predetto decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, sono commisurati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'articolo precedente.

Art. 4.

Le Commissioni arbitrali possono concedere anche di ufficio il beneficio del patrocinio gratuito alla parte che sia povera.

Art. 5.

E' fatto salvo il diritto al conguaglio delle somme pagate in aumento per effetto degli articoli 2 e 3 della presente legge, con quelle che risulteranno dovute ai sensi delle norme che saranno emanate per la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, norme che avranno efficacia, per quanto riguarda la misura dei canoni, dal 1° gennaio 1949.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5103785) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.